



## **Autotrasporto Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2026**

### **FAI INFORMA 198/2026 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026, che per il secondo semestre 2026, il saggio d'interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura del 2,40 %.

Di conseguenza l'interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall'emissione (in forza del comma 13 dell'articolo 83bis della legge 133/2008) è del **10,40 %** (cioè quello fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO**

**Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 163 del 16.07.2026)**

*Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è pari al 2,40 per cento.*